



- SUAP delle Marche
 - Direttori Generali degli Enti SSR
 - Presidente ARIS Marche
 - Presidente AIOP Marche
 - Enti gestori
 - Associazioni di rappresentanza della medicina di laboratorio
 - Presidenti degli Ordini dei Medici
 - Presidenti Ordini professioni sanitarie
 - Presidenti delle Commissioni Albo Odontoiatri presso gli Ordini dei Medici
 - Presidente Ordine Psicologi Marche
 - Presidente Ordine Fisioterapisti Marche
 - Associazioni di rappresentanza degli stabilimenti termali
 - Coordinatori degli ATS
 - Comitato delle ASP
 - Presidente ANCI Marche
 - Presidente ANASTE Marche
 - Presidente UNEBA Marche
 - Presidente ANDI Marche
 - Presidente AIOC Marche
 - ACOP Marche
 - Presidente del CREA
 - Presidente ORME
 - ACUDIPA Marche
 - Confindustria Marche
- pec
E, p.c
- Vice Presidente e Assessore Regionale alla Salute
 - Comando Carabinieri per la tutela della salute - Nucleo Antisofisticazioni e Sanità Ancona

Oggetto: DGR 1450/2023 - Proroga del termine per la presentazione della richiesta di Autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, pubbliche e private.

La Legge n. 193 del 16/12/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023), art. 36, sospende l'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale, ed i relativi termini applicativi, del DM del 19 dicembre 2022 (cosiddetto DM "concorrenza") *"fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, istituito ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni...(omissis) in data 20 dicembre 2012 (Rep. atti n. 259/CSR), da sottoporre ad apposita intesa nell'ambito della medesima Conferenza permanente, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026"*.



Regione Marche

Giunta Regionale

Dipartimento Salute

Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione



Il D.L. n. 202 del 27 dicembre 2024 (cd “Decreto milleproroghe”) dispone invece che il termine per l’adeguamento degli ordinamenti Regionali al DMS “concorrenza” è prorogato al 31/12/2025.

Pertanto, ai sensi della DGR 1450/2014, il termine per la presentazione dell’istanza di Autorizzazione all’esercizio secondo i requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione, è automaticamente prorogato, fino al 31/12/2025 per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali che attualmente stanno esercitando con i requisiti presenti nei vecchi manuali di cui alle ex LL.RR. 20/2000 e 20/2002.

Naturalmente per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie che vogliono contrarre un accordo contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale tramite le AA.SS.TT. di riferimento, sarà obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP territorialmente competente, alla richiesta di autorizzazione allegando apposito cronoprogramma di adeguamento per l’adempimento degli eventuali requisiti non presenti, secondo le tempistiche dettate dagli stessi manuali. Nelle more del rilascio dell’Autorizzazione all’esercizio e del successivo Accreditamento istituzionale, resta valido l’Accreditamento istituzionale in essere.

Si comunicano inoltre i relativi adempimenti delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali.

1. Indicazioni generali

Entro il 31/12/2025 tutti i soggetti titolari di strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, pubbliche e private presentano allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) dei Comuni ai sensi della L.R. 21/2016, art. 9:

a. la richiesta di Autorizzazione all’esercizio di tutte le strutture di competenza, già autorizzate all’esercizio ai sensi della previgente normativa Regionale, completa di tutti gli allegati previsti, con priorità esecutiva per i Servizi Trasfusionali ospedalieri pubblici, poiché subordinati a normative nazionali specifiche inderogabili; per tali Servizi è auspicabile la presentazione contestuale delle richieste di autorizzazione e di accreditamento istituzionale.

La modulistica - costantemente aggiornata - è la seguente:

- “Mod. AUT2” per le strutture sanitarie e sociosanitarie (scaricabile dal seguente link: <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Autorizzazione-delle-strutture-sanitarie#MODULISTICA>)
- “Mod. Unico” per le strutture sociali (scaricabile dal seguente link: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Strutture-sociali#18477_Modulistica-Autorizzazioni)

b. l’eventuale cronoprogramma tecnico, anche pluriennale, delle attività di adeguamento ai requisiti autorizzativi non realizzabili entro il 31/12/2025.

Per le strutture sanitarie e sociosanitarie, nelle schede-paragrafo, gli eventuali requisiti prescrivibili, quindi oggetto di cronoprogramma, devono essere contrassegnati come “VC” (Vedi Cronoprogramma).

Per le strutture sociali nel “Mod. Unico” - riquadro 3: “richiesta di rilascio/rinnovo autorizzazione all’esercizio” - gli eventuali adeguamenti non realizzabili entro il 31 dicembre 2024 e per i quali viene quindi presentato il cronoprogramma debbono essere indicati nell’apposito spazio: “Annotazioni”.

c. gli esiti delle verifiche di vulnerabilità sismica, pena il parere Regionale negativo propedeutico al rilascio dell’Autorizzazione. L’OTA programmerà la relativa visita di verifica solo dopo aver ricevuto l’esito della verifica di vulnerabilità sismica.



2. Tempi di adeguamento

i tempi di adeguamento dei requisiti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie sono indicati nei medesimi requisiti dei manuali autorizzativi. Si riportano, ad esempio, le seguenti casistiche:

a. strutture ospedaliere: dalla data del manuale 5 anni, per le dimensioni minime delle aree di degenza, e 10 anni per il numero massimo di letti/camera e per impianto microclima;

b. strutture extraospedaliere residenziali e semiresidenziali: dalla data del manuale 7 anni per le dimensioni minime delle camere (salvo eventuali vincoli strutturali/architettonici posti in essere dagli enti di competenza secondo la normativa vigente e fatto salvo quanto stabilito nei requisiti specifici delle aree/tipologie di strutture), 7 anni per microclima e qualità dell'aria (salvo eventuali vincoli strutturali/architettonici posti in essere dagli enti di competenza secondo la normativa vigente e fatto salvo quanto stabilito nei requisiti specifici delle aree/tipologie di strutture).

Sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni ritenute opportune dal GAAR.

3. Interventi finanziati con fondi specifici

a. per le sole strutture territoriali pubbliche del SSR finanziate con il PNRR, il cronoprogramma dovrà concludersi entro il 30 marzo 2026; per le strutture ospedaliere pubbliche finanziate con il PNRR il cronoprogramma dovrà concludersi entro il 30 giugno 2026 (DGR 1188 del 7 agosto 2023, Allegato POR aggiornato);

b. per le strutture con opere finanziate con POR FESR il cronoprogramma dovrà concludersi entro il 31/12/2026 (DGR 933 del 26 giugno 2023, Allegato B);

c. per le strutture con opere programmate e finanziate con altri fondi (es. ricostruzione-sisma) il cronoprogramma dovrà concludersi nei termini previsti nel relativo progetto approvato;

4. Servizi trasfusionale del SSR

Per i Servizi Trasfusionali pubblici e le Unità/Servizi di Raccolta sangue pubbliche soggetti a ristrutturazione nell'ambito del PNRR, entro il 15/01/2025 dovranno essere presentati i seguenti requisiti:

a. Servizio Trasfusionale: schede RGA e OSPT solo requisiti organizzativi; scheda ST tutti i requisiti specifici;

b. Unità di Raccolta sangue/Servizi di Raccolta sangue: scheda APOL solo requisiti organizzativi; scheda UDR/SDR tutti i requisiti specifici.

5. Strutture temporaneamente autorizzate

Le strutture temporaneamente autorizzate dai Comuni/SUAP ai sensi dell'art. 9, c. 3 della L.R. 21/2016, presentano ai Comuni/SUAP la richiesta di Autorizzazione all'esercizio presso la sede temporanea attestando il possesso dei requisiti organizzativi e dei "requisiti minimi strutturali generali", ed il cronoprogramma con termine lavori riferito alla struttura di destinazione.

6. Strutture in dismissione con progetto di trasferimento presso nuova sede

Le strutture che hanno un progetto di trasferimento definitivo presso altra sede entro 2 anni, presentano ai Comuni/SUAP la richiesta di Autorizzazione all'esercizio presso la sede in dismissione attestando il possesso dei requisiti organizzativi, dei "requisiti minimi strutturali generali", ed il cronoprogramma con termine lavori riferito alla struttura di destinazione.



7. Adempimenti periodici

a. entro il 31 dicembre di ogni anno tutte le strutture pubbliche e private, sanitarie e socio-sanitarie, comprese quelle costituite dalla compresenza di strutture sociali e sanitarie o socio-sanitarie, trasmettono al Dipartimento Salute un rapporto dettagliato sullo stato di avanzamento dei cronoprogrammi, con eventuali azioni correttive in caso di ritardo rispetto agli stessi cronoprogrammi;

b. i Direttori Generali degli Enti del SSR comunicheranno, con cadenza semestrale (15 giugno/15 dicembre) alla Regione Marche i provvedimenti relativi agli accordi contrattuali in essere.

8. Strutture sociali

a. le strutture sociali che presentano le richieste di nuova autorizzazione all'esercizio di cui al punto 1. lett. a., corredate di cronoprogramma, vengono autorizzate provvisoriamente dal Comune/SUAP;

b. le stesse strutture presentano entro il 31 dicembre di ogni anno alle commissioni tecnico-consultive di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) della Legge regionale n. 21/2016, un rapporto dettagliato sullo stato di avanzamento dei cronoprogrammi, con eventuali azioni correttive in caso di ritardo rispetto a quanto previsto nei cronoprogrammi già presentati. Dette eventuali azioni correttive debbono essere autorizzate provvisoriamente - sentito il parere obbligatorio ma non vincolante dell'anzidetta commissione consultiva - dal Comune/SUAP competente.

9. Controlli

a. per le strutture sanitarie e sociosanitarie l'Agenzia Regionale Sanitaria effettuerà le apposite verifiche nell'ambito dei poteri di vigilanza ed ispettivi previsti dalla L.R. 3/2020, delegati dal Direttore del Dipartimento Salute all'ARS con decreto n. 38 del 01 settembre 2022;

b. per le strutture sociali gli Ambiti Territoriali Sociali, avvalendosi delle commissioni tecniche-consultive di cui al precedente punto, effettueranno verifiche periodiche sulla fattibilità e sull'andamento temporale delle opere programmate nell'ambito di quanto previsto all'art. 13 della Legge regionale n. 21/2016.

Cordiali saluti

**Il dirigente del Settore
Autorizzazioni e accreditamenti**
dott. Marco Nocchi

Il dirigente della Direzione Politiche sociali
dott.ssa Maria Elena Tartari

**Il dirigente della Direzione Sanità e
integrazione sociosanitaria**
dott. Filippo Masera

**Il Direttore del Dipartimento
Politiche sociali, Lavoro, Istruzione
e Formazione**
dott.ssa Roberta Maestri

Il Direttore del Dipartimento Salute
dott. Antonio Draisci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa